



COMUNE DI GAMBAROGNO

**Regolamento sulla posa d'impianti pubblicitari,
di insegne e di scritte destinate al pubblico**

CAPITOLO 1	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 Oggetto e obiettivi</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Basi legali</i>	<i>3</i>
CAPITOLO 2	4
AUTORIZZAZIONI	4
<i>Art. 4 Autorizzazioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Validità.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Esenzioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Divieti</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 Obblighi.....</i>	<i>5</i>
CAPITOLO 3	6
PROCEDURA	6
<i>Art. 9 Domanda</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 Esame domande e coordinamento con la licenza edilizia</i>	<i>6</i>
CAPITOLO 4	7
TASSE.....	7
<i>Art. 11 Principi.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 Tassa di decisione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 Tassa per prestazioni speciali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 Esenzione e riduzioni</i>	<i>8</i>
CAPITOLO 5	9
DISPOSIZIONI FINALI.....	9
<i>Art. 15 Sanzioni</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 Entrata in vigore.....</i>	<i>9</i>

Regolamento sulla posa d'impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e obiettivi

1. Il presente Regolamento definisce la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa d'impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione, con l'obiettivo di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, dell'ordine pubblico, della moralità e la salvaguardia nell'uso della lingua italiana.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, fanno stato le specifiche Norme di cui alla Legge sugli impianti pubblicitari e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 Definizioni

3. La definizione d'impianto pubblicitario, d'insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal relativo Regolamento d'esecuzione.
4. Alle insegne direzionali visibili da strade, aperte al traffico pubblico, sono applicabili (forma, dimensione, colore e lingua) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono:

- gli art. 192 LOC e 28 RALOC;
- la Legge sugli impianti pubblicitari (LImp);
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp);
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCSt);
- l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
- la Legge sul demanio pubblico (LDP);
- il Regolamento sul demanio pubblico (RLDP);
- la Legge edilizia cantonale (LE);
- le Norme di applicazione del Piano Regolatore del Comune di Gambarogno (NAPR);
- il Regolamento comunale sull'illuminazione esterna.

CAPITOLO 2

AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Autorizzazioni

L'esposizione d'impianti a norma dell'art. 2 del presente Regolamento sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 5 Validità

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda. In caso di revoca dell'autorizzazione, non è riconosciuta alcun tipo d'indennità, sia per il mancato introito da imputare all'impianto pubblicitario, sia per i costi riconducibili alla posa dell'impianto stesso.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso, se non legato a un rilascio di una licenza edilizia. Eventuali proroghe a questo termine dovranno essere richieste al Municipio, per iscritto.
3. Ogni modifica o cambiamento richiede una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'invio della nuova domanda.

Art. 6 Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie, che riguardano eventi che si svolgono nel comprensorio comunale quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, culturali, feste, fiere, concerti e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento;
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,50 e non siano luminose o di natura rifrangente;
 - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività commerciale esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 7 Divieti

1. E' vietata la posa:

- d'impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale;
- di carrelli mobili pubblicitari sul territorio comunale;
- di impianti pubblicitari che possono portare pregiudizio alla moralità;
- di teloni pubblicitari all'interno di un cantiere, se non direttamente correlati alle ditte operanti nel cantiere medesimo;
- di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 1 Lmp;
- di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- di insegne e manifesti ai pali di sostegno della rete elettrica o dell'illuminazione pubblica, alle cabine elettriche, alle strutture del servizio di approvvigionamento idrico, ai segnali stradali, alle cabine di attesa dei mezzi pubblici, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container, alle palizzate, ai muri ed alle siepi.

2. Restano riservati i divieti di cui alle Leggi d'ordine superiore, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

3. Nella zona protetta delle Bolle di Magadino è vietata la posa di cartelli e d'insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi.

Art. 8 Obblighi

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.

2. Il beneficiario, e in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:

- cessazione o modifica dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a eliminare lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.

3. Eventuali spese di rimozione forzata sono a carico del beneficiario, e in via sussidiaria del proprietario dell'immobile.

CAPITOLO 3

PROCEDURA

Art. 9 Domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio in tre copie mediante il formulario ufficiale.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare con:
 - l'indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - il disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - tre fotografie del luogo di collocazione;
 - il consenso scritto del proprietario del fondo sul quale verrà posato l'impianto.
3. Il Municipio trasmette le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari.

Art. 10 Esame domande e coordinamento con la licenza edilizia

1. L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alla sicurezza stradale e pedonale, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità.
2. Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la procedura ordinaria o quella della notifica di costruzione dovrà pure includere la documentazione citata nell'art. 9 del presente Regolamento.

CAPITOLO 4

TASSE

Art. 11 Principi

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. La tassa di esame è dovuta anche in caso di rigetto della domanda.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni vigenti.

Art. 12 Tassa di decisione

Il Municipio, tramite Ordinanza tariffaria, fissa e preleva le tasse di decisione entro i minimi e i massimi di seguito indicati:

-) **Insegne non luminose**
fino a 1 mq: da CHF 80.00 a CHF 120.00
per dimensioni superiori: CHF 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.
-) **Insegne luminose**
fino a 1 mq: da CHF 160.00 a CHF 240.00
per dimensioni superiori: CHF 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.
-) **Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni**
fino a 2 mq: da CHF 40.00 a CHF 60.00
per ogni mq in più: da CHF 15.00 a CHF 25.00
-) **Lanterne e bacheche**
per unità (a corpo) da CHF 80.00 a CHF 120.00
-) **Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto**
fino a 2 mq: da CHF 120.00 a CHF 180.00
per ogni mq in più: da CHF 40.00 a CHF 60.00
-) **Pannelli destinati alla pubblicità per terzi**
Formato F4 (cm 90,5x128) da CHF 80.00 a CHF 120.00
Formato F200 (cm 120x170) da CHF 160.00 a CHF 240.00
Formato F12 (cm 271x128) da CHF 320.00 a CHF 480.00
Formato GF (cm 400x300) da CHF 560.00 a CHF 840.00
Altri formati da CHF 1'000.00 a CHF 2'000.00

-) **Richiami sonori**
a dipendenza della durata delle emissioni da CHF 50.00 a CHF 200.00
-) **Palloncini aerostatici**
a dipendenza della durata di esposizione da CHF 100.00 a CHF 250.00

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie:

-) Sopralluoghi da CHF 80.00 a CHF 120.00
-) Preavvisi e consulenze da CHF 40.00 a CHF 60.00

Art. 14 Esenzione e riduzioni

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di CHF 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 -) la multa da CHF 100.00 fino a CHF 10'000.00;
 -) la rimozione degli impianti esposti in presenza di una violazione materiale delle Leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.In entrambe i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

-) Risoluzione municipale no. 1044 del 21 agosto 2017.
-) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2017.
-) Ratificato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione dell'8 febbraio 2018 (incarto numero 139-RE-14426).